

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 32
in data 09-05-2023**

Pubblicata il
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE**

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo	P	
2	MENCHETTI ROBERTA	P	
3	FANUCCHI FRANCO	P	
4	ROVAI SUSY	P	
5	ADORNI MICHELE	P	
6	LAMANDINI ELEONORA	P	
7	TOSCHI SERENA	P	
8	GIANNINI SIMONE	P	
9	ANDREOTTI TOMMASO	A	
10	PISANI BARBARA	P	
11	DELLA NINA MASSIMO	P	
12	GIANNONI RICCARDO	P	
13	GIANNINI DIEGO	P	
		12	1

Presiede il Sig. GIANNINI SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA BELLUCCI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi....

Illustra l'argomento l'Assessore R. Menchetti;

Alle ore 19:57 entra in aula il Cons. T. Andreotti, il numero dei Consiglieri presenti sale a 13.

Interviene il Cons. M Della Nina.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i., all' articolo 1, comma 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, ha abrogato la IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 ha individuato, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- i commi da 641 a 660 e da 662 a 668 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013, ancora vigenti, disciplinano pertanto, la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo, partendo dalla riclassificazione di costi efficienti di esercizi e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamati, inoltre:

- gli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, i quali prevedono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

- l' articolo 14, comma 1, della Legge 05.08.2022, n. 118 che ha modificato il suddetto comma 10 dell' art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che l' opzione per l' adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti risulta vincolante per due anni e non più per cinque;

Vista la delibera di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, in particolare, l'allegato A della stessa deliberazione;

Considerato che il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che *“sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”*;

Preso atto che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha previsto l'introduzione di un insieme di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, al fine di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica;

Rilevato che ARERA ha definito quattro schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Porcari è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Costa” (Autorità di ambito territoriale ottimale), ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che:

- con la delibera assembleare di ATO Toscana Costa n. 16 del 29/04/2022 avente ad oggetto “Individuazione dello Schema Regolatorio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ex allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF”, è stato individuato, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF, per le gestioni su cui sta operando, o su cui opererà entro l'entrata in vigore del TQRIF (01/01/2023), il Gestore Unico RetiAmbiente S.p.A., lo *Schema Regolatorio III - Livello qualitativo intermedio*;
- con determinazione del Direttore Generale n. 143 del 28.12.2022, è stata approvata la Carta della Qualità unica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la Gestione del Comune di Porcari in applicazione dell'art. 5 dell'allegato A alla Delibera ARERA 15/2022/R/RIF (TQRIF);

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 32 del 27.06.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l' istituzione e l' applicazione della “Tassa sui Rifiuti (TARI)”;

- le proprie deliberazioni n. 52 del 20.08.2020, e n. 33 del 29.06.2021, con le quali a seguito di sopravvenute disposizioni normative si è reso necessario apportare le conseguenti modifiche al suddetto regolamento;

Visto l'articolo n. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso atto che il regolamento del Comune Porcari per l'applicazione della “Tassa sui Rifiuti (TARI)” è aderente, nella sua struttura complessiva, alla normativa vigente in materia, ma in considerazione delle modifiche di cui alla sopra richiamata delibera di Arera del 18 gennaio 2022, n. 15/2022, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, recepito dalla suddetta Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Costa, si ritiene necessario intervenire per aggiornare il vigente regolamento, sia per adeguarlo alle nuove disposizioni sia per l' introduzione di alcune precisazioni, anche connesse ad altre modifiche normative;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi, nell'ambito della disciplina della TARI, della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997, e di apportare al vigente Regolamento per l' applicazione della “Tassa sui Rifiuti” (TARI) le modifiche di seguito riportate:

➤ di modificare, in particolare:

- **articolo 7-bis** “Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico” – la modifica riguarda sia l' opzione per l' adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti che, a seguito della modifica apportata dall' articolo 14, comma 1, della Legge 05.08.2022, n. 118, risulta vincolante per due anni e non più per cinque, sia quanto previsto al comma 9 in merito alle modalità ed al contenuto della dichiarazione annuale da presentarsi a comprova dell' integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell' anno precedente;
- **articolo 8** “Determinazione del Costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo” – si introduce il comma 3 che recepisce la normativa nazionale relativa ai termini per l' approvazione annuale delle tariffe TARI;
- **articolo 20** “Obbligo di dichiarazione” – viene introdotto il comma 4 dove si specifica che la dichiarazione di inizio utenza assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio;
- **articolo 21** “Termini e modalità di dichiarazione” – viene integrato il contenuto delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione utenza ed aggiunte alcune specifiche, riformulando alcune parti dell' articolo. Viene, inoltre modificato il termine perentorio entro cui vanno effettuate tali dichiarazioni. Il termine precedente era di 60 giorni dal verificarsi dell'evento; il nuovo termine è fissato in 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, dalla data di variazione o dalla data di cessazione; per effetto delle suddette modifiche vengono rimodulati i commi dell' articolo;
- **articolo 23** “Riscossione” – si modificano le modalità di riscossione della TARI, prevedendo due emissioni annue, di cui una in acconto suddivisa in tre rate ed una a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l' intero anno per la quale è prevista un' unica rata;
- **articolo 24** “Rimborsi e compensazioni” – si specificano in maniera più dettagliata le modalità di rimborso o di compensazione di quote TARI non dovute;

- **articolo 27** “Rateizzazione dei pagamenti”- si prevede la possibilità di accedere al beneficio della rateazione anche delle singole rate annualmente stabilite, in considerazione delle condizioni economiche dell’utente e dell’importo richiesto;
- **articolo 28** - viene rinominato in “Norme di rinvio e clausola di salvaguardia” ed inserito il comma 8 con il quale si stabilisce il rinvio, per quanto non disciplinato dal Regolamento, alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani;

➤ di introdurre:

- **articolo 21-bis** “Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati” con il quale si disciplinano appunto le modalità di presentazione di eventuali reclami e di eventuali richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nonché le modalità e la tempistica di risposta da parte del Comune;

Visto il prospetto riportante le proposte di modifica, sopra riportate, e il nuovo testo del Regolamento comunale per l’ applicazione della “Tassa sui Rifiuti” (TARI), predisposto dal Servizio Tributi, allegati alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale (**Allegati 1 e 2**);

Rilevato inoltre che le modifiche apportate al regolamento riguardano solo gli aspetti di natura tributaria e quindi gli altri obblighi previsti dalla Carta della Qualità afferenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF, non trovano la loro previsione nel regolamento perché non incidono sul rapporto tributario e saranno applicati direttamente dal Gestore, nei suoi rapporti con gli utenti in conformità alle delibere di Arera ed agli standard di servizio indicati da ATO;

Visto il comma 16, dell’ art. 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come modificato dall’ articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, nel termine previsto per l’ approvazione del Bilancio di Previsione, disponendo, tra l’ altro, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’ inizio dell’ esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di riferimento;

Visto l’ art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11, dell’ art. 43 del D.L. 2 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), che dispone che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma stabilisce anche che, nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamati:

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

- il Decreto del Ministero dell' Interno del 19 aprile 2023 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, il regolamento per l'applicazione della TARI deve essere approvato entro il 31 maggio del corrente anno;

Preso atto che le modifiche ed integrazioni proposte sono state esaminate e discusse dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 13.04.2023;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall' art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non specificamente ed espressamente disciplinato dal regolamento allegato, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

Considerato che:

- a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall' anno d' imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale;
- l'art. 13, comma 15-ter, del sopra richiamato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi dell'articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'allegato parere del Revisore Unico dell'ente, rilasciato ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. _0 astenuti, e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate le necessarie modifiche al “Regolamento per l’ applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come di seguito indicato e come risultante dall’ *allegato 1*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed in particolare:

➤ di modificare:

- **articolo 7-bis** “Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico” – la modifica riguarda sia l’ opzione per l’ adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti che, a seguito della modifica apportata dall’ articolo 14, comma 1, della Legge 05.08.2022, n. 118, risulta vincolante per due anni e non più per cinque, sia quanto previsto al comma 9 in merito alle modalità ed al contenuto della dichiarazione annuale da presentarsi a comprova dell’ integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell’ anno precedente;
- **articolo 8** “Determinazione del Costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo” – si introduce il comma 3 che recepisce la normativa nazionale relativa ai termini per l’ approvazione annuale delle tariffe TARI;
- **articolo 20** “Obbligo di dichiarazione” – viene introdotto il comma 4 dove si specifica che la dichiarazione di inizio utenza assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio;
- **articolo 21** “Termini e modalità di dichiarazione” – viene integrato il contenuto delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione utenza ed aggiunte alcune specifiche, riformulando alcune parti dell’ articolo. Viene, inoltre modificato il termine perentorio entro cui vanno effettuate tali dichiarazioni. Il termine precedente era di 60 giorni dal verificarsi dell’ evento; il nuovo termine è fissato in 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, dalla data di variazione o dalla data di cessazione; per effetto delle suddette modifiche vengono rimodulati i commi dell’ articolo;
- **articolo 23** “Riscossione” – si modificano le modalità di riscossione della TARI, prevedendo due emissioni annue, di cui una in acconto suddivisa in tre rate ed una a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l’ intero anno per la quale è prevista un’ unica rata;
- **articolo 24** “Rimborsi e compensazioni” – si specificano in maniera più dettagliata le modalità di rimborso o di compensazione di quote TARI non dovute;
- **articolo 27** “Rateizzazione dei pagamenti”- si prevede la possibilità di accedere al beneficio della rateazione anche delle singole rate annualmente stabilite, in considerazione delle condizioni economiche dell’ utente e dell’ importo richiesto;
- **articolo 28** - viene rinominato in “Norme di rinvio e clausola di salvaguardia” ed inserito il comma 8 con il quale si stabilisce il rinvio, per quanto non disciplinato dal Regolamento, alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani;

➤ di introdurre:

- **articolo 21-bis** “Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati” con il quale si disciplinano appunto le modalità di presentazione di eventuali reclami e di eventuali richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nonché le modalità e la tempistica di risposta da parte del Comune;

2. Di approvare, conseguentemente alle predette modifiche, il regolamento per la gestione “Tassa sui rifiuti” (TARI)” nel nuovo testo integrato, *allegato 2*), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che il presente Regolamento, nella forma di cui all' allegato 2), anche se approvato successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell' articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall' art.27, comma 8 della legge 448/2001, ha effetto dal 1° gennaio 2023;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere la presente deliberazione con l' allegato regolamento al Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, tramite l' inserimento degli stessi nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Per l'approfondimento si rimanda alla trascrizione del verbale della seduta.

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 27-04-2023

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Maria Lera

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 27-04-2023

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(Rag. Giuliana Maria Lera)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANNINI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BELLUCCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BELLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BELLUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari lì, 09-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BELLUCCI

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	☐
Servizio Demografia e Cimiteri	☐
Servizio Interventi alle Persone	☐
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	☐
Servizio Gestione Finanziaria	☐
Servizio Tributi	☐

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	☐
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	☐
Servizio Controlli Ambientali	☐

Servizio Polizia Municipale

☐

<i>Testo Vigente</i>	<i>Testo Modificato</i>
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 1 bis – Definizione di rifiuto 1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall’ allegato L-quater, al suddetto D.Lgs.152/2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell’ allegato L-quinquies al suddetto D.Lgs.152/2006, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe; Art. 2 - Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 3 - Presupposto per l’applicazione del tributo 1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas,	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

Art. 4 - Soggetto Passivo

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale minore.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Superficie soggetta al tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è

maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette a tributo

1. Non sono soggetti all' applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - a.1) i fondi ad uso non abitativo sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete.
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- i) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50;
 - j) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - k) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno;
 - l) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi
 - m) Gli ex annessi agricoli quali granai, stalle, fienili, legnaia, ecc. purché non riutilizzati come deposito o ripostigli;
1. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 2. Si considerano inoltre esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi;
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 7 – Superfici produttive di rifiuti speciali

1. Fermo restando quanto previsto all' art. 3, comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e significativamente prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l' avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.

A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- Le superfici delle aree di produzione delle attività industriali in cui sono insediati macchinari e la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento a tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - Le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - I locali e le aree delle attività connesse alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all'allevamento degli animali destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, fatta eccezione dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante) e di tutti gli altri locali in cui, per le relative caratteristiche, vi è produzione di rifiuto urbano;
2. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione del 40% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono, contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali, per le categorie qui sotto elencate:
- Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, officine meccaniche;
 - Lavanderie e tintorie non industriali;
 - Laboratori fotografici ed eliografici e tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie;
 - Lavaggi autoveicoli;
 - Attività artigianali manifatturiere nelle quali sono presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazioni di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili);
 - Centri di estetica;

- Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori dentistici/odontotecnici;

3. L' esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, anche a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun

Articolo 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a ~~cinque anni~~ **due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza ~~quinquennale~~ **biennale**.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, anche a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun

anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, e deve riportare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo (non inferiore a cinque anni) per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. 6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4 entro i termini di cui al medesimo comma 4, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico. 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo, anche a mezzo PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; 9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione al Comune, 20 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente e l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato	anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, e deve riportare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo (non inferiore a cinque anni due anni) per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. 6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4 entro i termini di cui al medesimo comma 4, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico. 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo, anche a mezzo PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; 9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione al Comune, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, la
---	--

l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile verrà esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

documentazione comprovante l' integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente ~~e l' attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero~~ **che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:**

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da allegare alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune comunica l' esito della verifica all' utente.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile verrà esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta

ITOLO III – TARIFFE Art. 8 - Determinazione del Costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo 1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n. 158, nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. 2. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio, redatto dall' ente gestore ed approvato dall' autorità competente. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore. Art. 9 - Tariffa del tributo 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria. 2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini di cui al successivo art. 21. 4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai	nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. TITOLO III – TARIFFE Art. 8 - Determinazione del Costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo 1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n. 158, nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. 2. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio, redatto dall' ente gestore ed approvato dall' autorità competente. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore. 3. Le tariffe sono approvate entro il 30 aprile dell' anno di riferimento, come stabilito dall' art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell' ipotesi in cui il termine per l' approvazione del Bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell' anno di riferimento, il termine per l' approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
--	---

relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. badanti e colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel Comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si considerano come utenze "non stabilmente attive" ai sensi

dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. del 27/04/1999 n. 158. Per esse il tributo è calcolato assumendo come numero degli occupanti quello ricavato dalla seguente tabella:

<i>Superficie da mq</i>	<i>Superficie a mq</i>	<i>Numero componenti</i>
0	100	1
Oltre 100		2

Per i contribuenti suddetti si applica la riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa del 20%.

4. Nel caso di unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, comunque in una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECOFIN adottata dall'ISTAT o da quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (camera di Commercio, ecc). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 15 - Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, soggette al canone di cui all' art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell' uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all' art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di cui al comma precedente, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato al compostaggio i propri scarti organici, mediante l' utilizzo del composter fornito dall' ente gestore, o con attrezzature proprie conformi a quest'ultimo, si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
La riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il compostaggio, ed è subordinata alla

presentazione, all' inizio del compostaggio, di apposita istanza all' Ufficio Tributi.

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18 - Agevolazioni per l' avvio al riciclo

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche, che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall' articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell' anno solare e la produzione di riferimento calcolata in base ai coefficienti di produzione "Kd" per la specifica categoria.

2. La formula da applicare è la seguente:

$Mq \text{ superficie totale (Stot)} * Kd = \text{produzione annua presunta di rifiuti (PraRif)}$

$\text{Rifiuti avviati al riciclo (Ravric)} / (\text{PraRif}) * 100 = \% \text{ Ravric } (\% \text{ rifiuti riciclati su produzione annua presunta di rifiuti})$

La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		riduzione della quota variabile
Da %	A %	
-	10,00	nessuna riduzione
10,01	30,00	20%
30,01	50,00	30%
oltre 50,00%		40%

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall' utente interessato, compilando l' apposito modulo, predisposto dal Comune, e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 di maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, con allegata copia dei formulari di trasporto, di cui all' art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità di rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.
4. La riduzione si applica a consuntivo, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 19 - Agevolazioni sociali 1. Il comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della Tassa, facendosi carico del relativo onere. 2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente e recepiti nella delibera Consiliare di approvazione delle tariffe. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, entro il termine indicato nel relativo bando. 3. Si considerano inoltre esenti da tariffa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) esclusivamente per i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. 4. Le esenzioni o riduzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Art. 19 bis – Altre agevolazioni 1. Il Consiglio Comunale, con valenza annuale, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall' art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n.147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. 2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati le casistiche delle agevolazioni di cui al comma precedente, e le modalità per l' accesso alle agevolazioni, rimandando agli uffici la predisposizione della documentazione da presentare e la determinazione della procedura di domanda; 3. La copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal comma precedente, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO Art. 20 - Obbligo di dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:	TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO Art. 20 - Obbligo di dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
---	---

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.	a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 4. La dichiarazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell' art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022
Art. 21 - Termini e modalità di dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, (inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo), utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni dal verificarsi della variazione o della cessazione. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, rispetto al termine indicato al comma precedente, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto da altro contribuente. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione,	Art. 21 - Termini e modalità di dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, (inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo), utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni 90 giorni dal verificarsi della variazione o della cessazione. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, rispetto al termine indicato al comma precedente, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto da altro contribuente. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del

se dovuta, sia prodotta entro il termine di 60 giorni dal verificarsi della variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio. 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: - Generalità dell'occupante/detentore /possessore, il codice fiscale , la residenza; - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica; - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; - Numero degli occupanti i locali; - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali , o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: - Denominazione della Ditta o Ragione Sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività; - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; - Nominativo delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; - Data di inizio dell'occupazione e o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o	tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di 60 90 giorni dal verificarsi della variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio. 5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. 6. All' atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta 7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: - Generalità dell'occupante/detentore /possessore, il codice fiscale, la residenza; - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica; - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; - Numero degli occupanti i locali, ivi incluso il numero dei componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente; - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l' indirizzo di residenza e/o domicilio per l' invio dell' eventuale conguaglio; 8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: - Denominazione della Ditta o Ragione Sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, il recapito di posta elettronica del contribuente e il codice ATECOFIN dell'attività; - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
--	---

accertate relativamente alla TIA e alla TARES.	c. Nominativo delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Data di inizio o di cessazione dell'occupazione e o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio; 9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TIA e alla TARES. Art. 21-bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 21, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 23. 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purchè contenenti i dati identificativi dell'utente (codice utente, nome, cognome e codice fiscale, se utenza domestica, ragione o denominazione sociale, codice fiscale/partita IVA e generalità della persona fisica che presenta il reclamo, se utenza non domestica) e dell'utenza (n. utenza ed indirizzo dell'utenza), il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica e le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati. 3. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di
---	--

Art. 22 - Funzionario Responsabile 1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, comprendente anche la componente TARI, "tributo comunale sui rifiuti" a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Art. 23 - Riscossione 1. Il Comune riscuote la TARI, il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. 2. La TARI è riscossa suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate scadenti rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 30 settembre e il 31 dicembre. 3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 4. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, gli acconti sono conteggiati in base alle tariffe deliberate l'	ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi; 4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2. 5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Art. 23 - Riscossione 1. Il Comune riscuote la TARI, il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. 2. La TARI è riscossa suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate scadenti rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 30 settembre e il 31 dicembre. Per la riscossione della TARI dovuta il Comune effettuerà due emissioni: - la prima in acconto, calcolata per i primi nove mesi dell'anno e considerando le tariffe deliberate l'anno precedente e la situazione del contribuente al momento
--	--

anno precedente, salvo conguaglio sulle rate successive. 5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione, entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo secondo le modalità disciplinate dalla legge 296 del 2006 e dalla legge 160 del 2019	dell'emissione. Per il pagamento di questa emissione sono previste numero tre rate scadenti rispettivamente il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. - La seconda a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già richiesto con la prima emissione e l'eventuale adeguamento tariffario sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso. Per il pagamento dell'emissione a saldo è prevista un'unica rata con scadenza il 31 dicembre. 3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. 4. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, gli acconti sono conteggiati in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio sulle rate successive. 4. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. 5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione, entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, secondo le modalità disciplinate dalla legge 296 del 2006 e dalla legge 160 del 2019
Art. 24 - Rimborsi e compensazioni 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 4. Non si procede al rimborso di somme di importo fino ad euro 12,00.	Art. 24 - Rimborsi e compensazioni 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 4. Non si procede al rimborso di somme di importo fino ad euro 12,00. 5. Il rimborso di quanto non dovuto può avvenire anche attraverso la detrazione di tale importo nel primo documento di

Art. 25 - Accertamento 1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147/2013 e nella legge 296/2006. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.. 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza anche a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il	riscossione utile. Se l'importo da rimborsare supera l'importo addebitato nel documento di riscossione, si procederà a rimborso. 6. In ogni caso le compensazioni ed i rimborsi verranno effettuati previa verifica della posizione tributaria del contribuente, all'esito della quale verranno effettuate le dovute compensazioni anche con tributi di natura diversa, ove consentito dalla legge. 7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472;
--	--

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto, per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 26 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27 - Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da un atto di accertamento in rate mensili secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali a cui si rimanda.

Art. 27 - Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da un atto di accertamento in rate mensili secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali a cui si rimanda.
2. E', inoltre ammessa, a richiesta del contribuente, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 23 nei seguenti casi:
 - ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore al 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'importo che si intende rateizzare, riportato nel documento di riscossione;
4. L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro;

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 - Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Art. 29 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021. ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. Comuni con più di 5.000 abitanti 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, uffici 12. Banche e istituti di credito, studi professionali 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	5. Le ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale vigente durante il periodo di rateizzazione; 6. In caso di mancato pagamento delle singole rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione; TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 - Clausola di adeguamento Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205 Art. 29 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
---	---

16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	
---	--